



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI

VERBALE DI ACCORDO

Il Dipartimento per le Politiche Fiscali, l'Agenzia delle Dogane, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia del Territorio e le Organizzazioni Sindacali

VISTO il Decreto Legislativo 9 luglio 1998, n. 283, ed in particolare l'art. 4, concernente, tra l'altro, la possibilità per il personale dell'Ente tabacchi italiani dichiarato in esubero di essere ricollocato nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, anche in soprannumero, entro il periodo di 7 anni dalla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale, tra l'altro, è stata disposta la riforma del Ministero delle finanze e l'istituzione delle Agenzie fiscali;

VISTO il D.M. 30 dicembre 1998, con il quale il personale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, in servizio alla data del 1° settembre 1998, è stato inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, istituito dall'art. 4, comma 1, del menzionato D.Lvo n. 283/98;

VISTO l'art. 5 del D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000, con il quale, tra l'altro, tutto il personale del Ministero delle finanze, in servizio alla data del 31 dicembre 2000, è stato inserito, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nel ruolo speciale provvisorio di cui all'art. 74, comma 1, del menzionato D.Lvo n. 300/99;

VISTO, in particolare, il comma 10, dell'art. 5 dell'appena citato D.M. n. 1390, con il quale il personale del ruolo ad esaurimento previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lvo 9 luglio 1998, n. 283, è stato inserito in apposita sezione, denominata I/G, dell'elenco di cui al comma 1 dell'anzidetto art. 5;

VISTI i verbali sottoscritti in data 19 aprile e 18 maggio 2000 relativi agli accordi riguardanti il progetto di ristrutturazione aziendale dell'Ente tabacchi italiani e la conseguente gestione degli esuberanti del personale distaccato all'Ente medesimo ed inserito nel suddetto ruolo ad esaurimento;

VISTO, in particolare, l'art. 2, comma 4, del ripetuto D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000, con il quale è stato previsto che la Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale esercita provvisoriamente anche le attività relative alla gestione del predetto ruolo provvisorio di cui all'art. 74, commi 1 e 3 del detto D.Lvo n. 300/99;

VISTO il D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

VISTO il D.M. 21 novembre 2001 concernente l'individuazione e la disciplina degli uffici dirigenziali non generali del Dipartimento per le politiche fiscali;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 74 del citato D.Lvo n. 300/99, tutto il personale del Ministero, incluso in un ruolo speciale, viene distaccato presso i nuovi Uffici del Ministero o presso le Agenzie Fiscali;

CONSIDERATO che, per effetto del processo di ricollocazione del personale, inserito nella sezione I/G, dichiarato in esubero dall'Ente tabacchi italiani, risultano all'attualità essere stati distaccati presso le Agenzie fiscali n. 545 e precisamente n. 314 presso l'Agenzia delle Dogane, n. 130 presso l'Agenzia delle Entrate e n. 101 presso l'Agenzia del Territorio, nei cui confronti, all'attualità, il Dipartimento per le politiche fiscali corrisponde il relativo trattamento economico quale previsto dall'art. 89 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, dall'art. 51, comma 13, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, da ultimo, dall'art. 70 del D.Lvo 30 marzo 2001, n. 165;


CONVENGONO quanto segue relativamente al suddetto personale:

- 1) il Dipartimento per le politiche fiscali provvederà, con effetto dal 31 dicembre 2005, ad inserire il personale in parola nelle sezioni I/B, I/C, I/D dell'elenco di cui l'art. 5 del D.M. n. 1390 del 28 dicembre 2000, rispettivamente amministrati dall'Agenzia delle Dogane, dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio, con contestuale cancellazione dalla sezione I/G. Entro il 31 ottobre 2005 il personale interessato potrà rinunciare alla stabilizzazione presso l'Agenzia ove presta servizio. Detto personale sarà ricollocato in altri Enti o Amministrazioni, con esclusione delle Agenzie Fiscali, in relazione alla disponibilità dei posti.
- 2) il Dipartimento per le politiche fiscali provvederà con effetto dal 1° gennaio 2006 a trasferire le partite di stipendio e, previa intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, ad assegnare in via permanente per gli anni 2006 e successivi nei corrispondenti capitoli di bilancio delle Agenzie fiscali, le risorse attualmente attestate sugli specifici capitoli di bilancio gestiti dal Dipartimento per le politiche fiscali ai fini della corresponsione del trattamento economico fisso e continuativo previsto dal vigente C.C.N.L. del comparto Agenzie. Le Agenzie pertanto erogheranno le retribuzioni connesse con il predetto C.C.N.L. dal 1° gennaio 2006.


Roma, 6.10.2005

**LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA:**


DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI




AGENZIA DELLE DOGANE




AGENZIA DELLE ENTRATE




AGENZIA DEL TERRITORIO



**LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:**

CGIL/FP 

CISL/FPS 

UIL/PA NON FIRMA

CONSFSAL/UNSA 

CISAL INTESA NON FIRMA

FLP 

RDB NON FIRMA